dall'applicazione del metodo Lane e Eynon (metodo di riduzione rame) alla soluzione riducente di Clerget-Herzfeld. Il tenore in zuccheri totali determinato secondo tale metodo è calcolato in saccarosio mediante moltiplicazione per il coefficiente 0,95.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 840/68 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1968

che fissa i premi di denaturazione per lo zucchero destinato all'alimentazione animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

considerando che, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1009/67/CEE, gli organismi d'intervento possono concedere premi di denaturazione per lo zucchero reso inadatto all'alimentazione umana;

considerando che gli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 768/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale (2), prevedono i criteri per la fissazione del premio di denaturazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 430/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che fissa i prezzi applicabili nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1968/1969 (3), ha fissato il prezzo d'intervento dello zucchero bianco per la campagna saccarifera 1968/1969, a 21,23 unità di conto per 100 chilogrammi; che l'eccedenza di zucchero disponibile per la denaturazione sarà composta di zucchero della qualità tipo e della qualità della categoria n. 2, definite rispettivamente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 430/68 e all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 782/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di applicazione inerenti all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento (4); che l'articolo 12 dello stesso regolamento (CEE) n. 782/68 ha fissato la maggiorazione applicabile al prezzo d'intervento di uno zucchero della qualità della categoria n. 2 a 0,50 unità di conto per 100 chilogrammi; che, tenuto conto delle caratteristiche qualitative dell'eccedenza disponibile, è opportuno fissare il premio di denaturazione sulla base della media dei prezzi di acquisto dell'organismo d'intervento applicabili per queste due qualità;

considerando che la maggior parte della produzione comunitaria di zucchero greggio è prodotta nei dipartimenti francesi d'oltremare e che tale zucchero greggio, a causa della sua polarizzazione relativamente elevata, può essere facilmente utilizzato negli alimenti per gli animali; che detti dipartimenti possono essere pertanto considerati come zona rappresentativa per la produzione di zucchero greggio destinato alla dena-

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 12.
(3) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 2.
(4) GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 6.

turazione; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 432/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che fissa, per la campagna saccarifera 1968/1969, i prezzi d'intervento derivati, i prezzi minimi delle barbabietole, i prezzi d'entrata, la qualità garantita e il contributo gravante sulla produzione [1], per i dipartimenti francesi d'oltremare il prezzo d'intervento derivato per lo zucchero greggio della qualità tipo è fissato a 18,66 unità di conto per 100 chilogrammi;

considerando che per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio l'importo forfettario per le spese tecniche di denaturazione può essere valutato a 0,6 unità di conto per 100 chilogrammi; che l'importo forfettario per le spese di trasporto dalla fase cui si riferisce il prezzo d'intervento fino alla fase franco fabbrica di alimenti composti può essere valutato, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, a 0,7 unità di conto e quello per le spese di trasporto di zucchero greggio a 1,5 unità di conto;

considerando che lo zucchero destinato alla denaturazione deve entrare in concorrenza con altri alimenti per animali e soprattutto con il granturco; che nelle regioni settentrionali della Comunità, dove esiste un notevole consumo di tali alimenti, il prezzo medio di mercato prevedibile per il granturco durante la campagna saccarifera 1968/1969 può essere valutato a circa 9,75 unità di conto per 100 chilogrammi; che le ricerche nutrizionali ed economiche hanno dimostrato che il prezzo dello zucchero bianco corrispondente al suo valore nutritivo confrontato con quello del granturco e tenuto conto dell'assenza di alcuni elementi nutritivi nello zucchero, può essere valutato a 8,75 unità di conto per 100 chilogrammi; che questo stesso prezzo può essere valutato a 8,35 unità di conto per 100 chilogrammi per lo zucchero greggio;

considerando che, secondo le stime elaborate per il bilancio di approvvigionamento della campagna saccarifera 1968/1969, sulla base delle indicazioni attualmente note, durante tale campagna saranno disponibili nella Comunità eccedenze rilevanti di zucchero bianco e di zucchero greggio;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il premio di denaturazione per lo zucchero bianco è fissato a 14,03 unità di conto per 100 chilogrammi.

2. Il premio di denaturazione per lo zucchero greggio della qualità tipo è fissato a 12,41 unità di conto per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

[1] GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 4.